



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza del Sindaco n. 15 del 17/06/2014

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO ART. 110 COMMI 10 E 11 TULPS, A CARICO DEL BAR LA COMBRICCOLA DI GAVIANO RAIMONDA

IL SINDACO

Visto il rapporto prot. n. 0144716/13 del 25.09.2013 del 2° Nucleo Operativo – Sezione Operativa della Guardia di Finanza del Gruppo di Cagliari, acquisito al protocollo dell'Ente il 30.09.2013 al n. 10321 dal quale risulta che, nel corso di un controllo amministrativo effettuato in data 25.07.2013 (p.v. 556/2013 del 03.09.2013) presso "l'esercizio pubblico Bar-LA COMBRICCOLA sas di Gaviano Raimonda e C.,P.I. 03329990927, sito in San Sperate, via Risorgimento n. 29, legale rappresentante Gaviano Raimonda, nata a Cagliari il 27.07.1968 e residente in San Sperate, Via Atzedi n. 19, si è proceduto al sequestro amministrativo ex art. 13 della Legge 689/81 di n. **06 (SEI)** apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 lett. c del T.U.L.P.S. e alla relativa contestazione degli illeciti previsti dall'art. 110 comma 9 lettera c) e d) del R.D. 18.06.1931 n. 733 (T.U.L.P.S.), in quanto i suddetti apparecchi sono risultati essere sprovvisti dei titoli autorizzatori (Nulla Osta) ;

Considerato che per il caso in oggetto trova applicazione l'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S. n 773/1931 che prescrive " *Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.*";

Constatato che il Bar La Combriccola di Gaviano Raimonda, è titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti (Bar), DUAAP 13413 DEL 21.11.2011, PROT. 23.11.2011;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 13/2014 del 12.06.2014, di determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande prevista dall'art. 110 comma 10 del TULPS, la quale prevede per la fattispecie in oggetto (da quattro a dieci apparecchi o congegni di cui al comma 7 lett.c del TULPS) la sospensione della licenza per n. 8 giorni;

Verificato che dal rapporto redatto dal 2° Nucleo Operativo – Sezione Operativa della Guardia di Finanza del Gruppo di Cagliari risulta che SEI APPARECCHI SU SEI presenti erano sprovvisti di titolo autorizzatorio (Nulla Osta) e che pertanto trova applicazione la sanzione accessoria determinata nella misura di **giorni 8 di chiusura**;

Visti gli artt. 86 e 110 comma 10 e 11 del R.D. 18.06.1931 n. 733 (T.U.L.P.S.);

Visto l'art 107 comma 5 e l'art. 54 D.lgs 267/2000, che affida al Sindaco quale ufficiale di governo l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 7 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

Ordina

Alla ditta BAR LA COMBRICCOLA SAS DI GAVIANO RAIMONDA , con sede legale in SAN SPERATE, Via Risorgimento 29, legale rappresentante Gaviano Raimonda, nata a Cagliari il 27.07.1968 e residente in San sperate, Via Atzedi n. 19, per i motivi esposti in premessa, la sospensione della DUAAP 13413 DEL

21.11.2011, PROT. 23.11.2011 **per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nel locale ubicato in San sperate Via Risorgimento n. 29, per i giorni 29 e 30 GIUGNO 2014 , 01-02-03-04-05 e 06 luglio 2014.**

AVVISA

- Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale; ovvero, in via amministrativa potrà proporre straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg , decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

- Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 c.p., nonché l'avvio di procedura per l'esecuzione coatta di quanto ordinato, secondo le procedure di cui all'art. 5 del TULPS.

Dispone inoltre

- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ;
- Che venga comunicata alla locale Stazione Carabinieri di San Sperate all'Ufficio Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti gli agenti ed ufficiali della forza pubblica e della polizia municipale sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/06/2014

IL SINDACO
Enrico Collu

La presente ordinanza viene notificata:

a GAVIANO RAIMONDA

INVIATA PER CONOSCENZA:

ALLA QUESTURA DI CAGLIARI, POLIZIA AMMINISTRATIVA;
AL 2° NUCLEO OPERATIVO GUARDIA DI FINANZA CAGLIARI
AL SETTORE APPARECCHI DELL'AAMS
STAZIONE CARABINIERI DI SAN SPERATE